



Comune di Castelnuovo di Porto

Provincia di Roma

Sede Municipale: Piazza Vittorio Veneto 16 – 00060



Regolamento per gli Usi Civici

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

CAPO I - GENERALITA'	4
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Prioritarietà degli usi civici	5
Art. 4 - Titolarità del diritto di uso civico	5
Art. 5 - Conservazione del diritto di uso civico	5
Art. 6 - Regime giuridico	5
Art. 7 - Suoli del demanio comunale	6
Art. 8 - Gestione delle risorse	6
Art. 9 - Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche	6
CAPO II - LIQUIDAZIONE, VERIFICA DEMANIALE, LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE, REINTEGRAZIONE, CONCESSIONE E GESTIONE	6
Art. 10 - Liquidazione	6
Art. 11 - Verifica demaniale	7
Art. 12 - Legittimazione	7
Art. 13 - Affrancazione	7
Art. 14 - Procedimenti applicativi attuali per la legittimazione ed affrancazione dei terreno gravati da uso civico	8
Art. 15 - Reintegrazione	9
Art. 16 - Gestione dei beni di uso civico	9
Art. 17 - Cessazione dei diritti di uso civico – Declassificazione - Alienazione.....	9
Art. 18 - Aventi diritto alla Concessione	9
Art. 19 - Concessione pluriennale di terreni	9
Art. 20 - Procedimento per il rilascio della Concessione	10
Art. 21 - Esclusioni	10
Art. 22 - Cessazione dell'attività	11
Art. 23 - Divieto di sub concessione	11
Art. 24 - Casi particolari di subentro ammissibili	11
Art. 25- Recinzioni	11
Art. 26 - Fasce taglia fuoco	11
Art. 27 - Beni archeologici.....	11
Art. 28 - Inadempienze	12
Art. 29 - Canone di Concessione	12
Art. 30 - Prezzo di legittimazione e affrancazione	12
Art. 31 - Riduzioni	12
Art. 32 - Modalità di pagamento del corrispettivo di concessione	13
Art. 33 - Riscossione del corrispettivo di Concessione	13
Art. 34 - Realizzazione di opere edilizie e manufatti	13
Art. 35 - Impegni di spesa	13
Art. 36 - Cessazione anticipata della Concessione per esecuzione di opere pubbliche	13
Art. 37 - Impossibilità di legittimazione	14
Art. 38 - Diritti di passaggio a favore del Comune ed asservimento per l'esecuzione di opere pubbliche	14
Art. 39 - Utilizzo del contratto di concessione presso terzi	14
Art. 40 - Vigilanza	14
CAPO III - USO CIVICO DI LEGNATICO	14
Art. 41 - Modalità di godimento	14
Art. 42 - Gestione dei boschi d'alto fusto	16
Art. 43 - Gestione generale del territorio forestale	16
Art. 44 - Piante assegnate alla vendita	17
Art. 45 - Uso civico di legnatICO a scopi zootecnici	17
Art. 46 - Piante d'alto fusto	17
Art. 47 - Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco	17
CAPO IV - USO DEI PASCOLI DEMANIALI	17
Art. 48 - Uso dei pascoli demaniali	17
Art. 49 - Aree da destinare a pascolo	17
Art. 50 - Diritto di pascolo	17
Art. 51 - Carichi pascolivi	17
Art. 52 - Modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo	18

Art. 53 - Divieto di pascolamento	18
Art. 54 - Canone di fida pascolo	19
Art. 55 - Procedura per l'assegnazione dei pascoli	19
Art. 56 - Divieti e prescrizioni	20
Art. 57 - Periodo di pascolamento	20
Art. 58 - Restrizioni all'attività di pascolo	20
Art. 59 - Controlli	21
Art. 60 - Sanzioni	21
CAPO V - USO DI SEMINA	21
Art. 61 - Superficie a seminativo in concessione	21
Art. 62 - Finalità di assegnazione	21
Art. 63 - Periodo di assegnazione	22
Art. 64 - Criteri di assegnazione	22
Art. 65 - Priorità di assegnazione	22
Art. 66 - Presentazione della domanda	22
Art. 67 - Canone annuo	23
Art. 68 - Gestione dei terreni	24
CAPO VI - USO CIVICO DEL PIETRATICO E DEL TERRATICO	24
Art. 69 - Uso civico del pietratice	24
Art. 70 - Uso civico del terratico	24
CAPO VII - NORME COMUNI	24
Art. 71 - Abrogazioni e rinvio	24
Art. 72 - Casi non previsti dal presente Regolamento	25
Art. 73 - Variazioni del Regolamento	25
Art. 74 - Disposizioni transitorie e finali	25
Art. 75 - Entrata in vigore	25

CAPO I - GENERALITA'

Art 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche secondo quanto previsto dalla seguente normativa nazionale e Regionale:

- Legge 16/06/1927 n. 1766 – legge quadro che disciplina gli usi civici;
- Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, che approva il Regolamento di attuazione della legge n. 1766/27 e,
con il passaggio delle competenze dallo Stato alle Regioni (D.P.R. n. 616/1977), dalla seguente normativa regionale:
- L.R. n. 1 del 03/01/1986, che disciplina l'attività urbanistica e di programmazione territoriale per i terreni di demanio civico, della loro eventuale dismissione, della liquidazione dei terreni di proprietà privata gravati, nonché dei terreni di proprietà collettiva edificati abusivamente o in assenza della disponibilità del suolo da parte dell'Ente titolare dei diritti;
- L.R. n. 8 del 08/01/1986, che istituisce e disciplina la gestione dell'Albo dei Periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici;
- L.R. n. 59 del 19/12/1995, che disciplina la redazione del P.R.G. e delle loro varianti.

2. In particolare vengono regolamentate le seguenti competenze:

- a) Liquidazione degli usi civici;
- b) Verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico;
- c) Legittimazione di occupazioni abusive ed affrancazione;
- d) Reintegrazione;
- e) Concessione;
- f) Gestione e classificazione dei terreni di uso civico.

Art. 2 - Definizioni

1. Per *Usi civici* si intendono:

- I diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze ed accensioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
- I diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenenti al Comune, frazione o associazione.

2. Regolamento: il presente Regolamento ha per oggetto i seguenti Usi civici, salvo il valore esemplificativo dell'elencazione e precisamente:

- a) legnatico;
- b) pascolo;
- c) sottobosco;
- d) pietratico;
- e) terratico.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **liquidazione degli usi civici**: il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
- b) **verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico**: il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al Comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;

- c) **legittimazione**: con la legittimazione l'occupante abusivo diviene titolare del diritto di proprietà, con l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di natura enfiteutica stabilito dall'Ente preposto. Pertanto il terreno sottoposto a vincolo da demaniale diviene allodiale. Il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisce al legittimario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale e costituisce titolo legittimo di proprietà e possesso. La legittimazione conferisce al legittimario la possibilità di effettuare la voltura catastale e la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del bene oggetto di legittimazione. Su tale immobile potranno essere effettuate iscrizioni e trascrizioni in maniera legittima. Il legittimario ai fini delle Imposte deve dichiarare tanto il Reddito Dominicale quanto il Reddito Agrario. Si precisa, infine, che la legittimazione è un bene facoltativo straordinario; avendo pertanto le caratteristiche di discrezionalità può non essere concessa anche quando ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 9 dal Regio Decreto 1766/27;
- d) **affrancazione**: con il procedimento di affrancazione (che segue quello di legittimazione) si ha una sorta di effetto accrescitivo ed espansivo del diritto esistente sul terreno in oggetto, in quanto il legittimario viene liberato dall'obbligo di corresponsione del canone annuo al Comune di appartenenza, imposto con il provvedimento di legittimazione. L'affrancazione può avvenire contestualmente alla legittimazione oppure separatamente. In tale caso per l'ottenimento dell'affrancazione, il canone di natura enfiteutica da prendere in considerazione è quello previsto nel decreto di legittimazione con la rivalutazione ISTAT;
- e) **reintegrazione**: il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo all'occupazione abusiva da parte di privati;
- f) **concessione**: il procedimento amministrativo finalizzato a rendere fruttiferi i terreni mediante la coltivazione cereagricola e/o ortofrutticola e/o il pascolo.

Art. 3 - Prioritarietà degli usi civici

1. I diritti principali di uso civico, esistenti ed esercitati sul demanio comunale, di carattere essenziale, non sono alienabili e quindi sono prioritari rispetto ad altra assegnazione limitatamente a:
 - a. legnatico;
 - b. pascolo;
 - c. sottobosco;
 - d. pietratico;
 - e. terratico.

Art. 4 - Titolarità del diritto di uso civico

1. All'esercizio degli usi civici di cui all'art. 3, hanno diritto i residenti e coloro che dimorano stabilmente nell'ambito del territorio del comune da almeno 5 anni.
2. Per il pascolo, come per i seminativi, il diritto può essere concesso anche a non residenti qualora ci sia ancora disponibilità.

Art. 5 - Conservazione del diritto di uso civico

1. In base alla legislazione vigente sull'ordinamento della proprietà demaniale e per consuetudine ormai consolidata, gli aventi diritto di cui all'art. 3, continueranno a godere dei diritti di uso civico.

Art. 6 - Regime giuridico

1. Ai sensi della Legge n. 1766/27 gli usi civici costituiscono un diritto inalienabile (art. 12), inusucapibile e imprescrittibile (art. 2 e art. 9) della Comunità locale alla quale appartengono.
2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
3. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del Comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici.

4. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali di beni altrui disciplinati dall'art. 825 del codice civile.
5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica normata dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Art. 7 - Suoli del demanio comunale

1. Il demanio comunale è costituito dai territori di cui alla perizia del Perito Agrario Alessandro Alebardi, registrata in data 06/06/1990 al protocollo n. 3311 della Regione Lazio – Assessorato Agricoltura Usi Civici, formato dai fogli e dalle particelle catastali di cui ai tabulati acquisiti dal Comune di Castelnuovo di Porto.
2. Il Comune si riserva di aggiungere quelli per i quali verrà accertata la natura demaniale.

Art. 8 - Gestione delle risorse

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio comunale possono essere utilizzate per opere permanenti nei seguenti campi di attività:
 - a. Delle opere di miglioramento del demanio di uso civico;
 - b. Miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo;
 - c. Sostegno all'associazionismo per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico;
 - d. Sostegno alle iniziative riguardanti le tradizioni locali.

Art. 9 - Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche

1. Il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico è approvato con Delibera del Consiglio Comunale.
2. Il Piano dovrà contenere le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione d'uso dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio economico delle comunità interessate e all'utilizzo conforme al pubblico interesse, alla tutela e alla valorizzazione ambientale, agronomica e alla preservazione degli equilibri idro-geologici.
3. Il piano dovrà altresì contenere le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività e sulle eventuali diverse destinazioni.
4. Con apposito Regolamento saranno indicate e previste le forme di partecipazione al procedimento di approvazione del Piano volte a consentire la proposizione, nella fase endo-procedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.

CAPO II - LIQUIDAZIONE, VERIFICA DEMANIALE, LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE, REINTEGRAZIONE, CONCESSIONE E GESTIONE

Art. 10 - Liquidazione

1. Il Comune esercita la funzione amministrativa che concerne la liquidazione degli usi civici nel rispetto della Legge, delle norme regionali (art. 4 L.R. n. 1/86) e del presente Regolamento, quando approvato.
2. Il procedimento di liquidazione è intrapreso su istanza del privato proprietario ovvero per iniziativa del Comune.
3. Il procedimento di liquidazione dovrà tenere conto del presente Regolamento che, ai sensi della normativa vigente, detta norme volte ad individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata.
4. È comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione di terreno, ovvero mediante l'instaurazione del rapporto

enfiteutico, in base agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 11 - Verifica demaniale

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione Regionale e dell'inventario generale.
2. Ai fini del dettato di cui al comma precedente il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, anche con ausilio degli altri uffici comunali o, in casi particolari e motivati da carenze di risorse o strumentazioni idonee per le rilevazioni necessarie, affidando incarichi con appositi bandi pubblici a professionisti esterni in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali, procede:
 - a) Alla ricognizione delle terre di uso civico;
 - b) All'individuazione dei confini;
 - c) Ad accertare le eventuali occupazioni abusive;
 - d) A verificare lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e dell'equilibrio idro – geologico.
3. La verifica è conclusa con l'emanazione di un provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.
4. Ove ne sussistano i presupposti il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e s.m.i. e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per l'occupazione abusiva.

Art. 12 - Legittimazione

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo solo se ricorrono tutte le condizioni di seguito indicate:
 - a) Abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale o ambientale ovvero volti alla sistemazione idrogeologica;
 - b) La zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
 - c) L'occupazione duri da oltre 10 anni;
 - d) La zona non sia interessata dalla presenza di abusi edilizi.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.
3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata autocertificazione attestante la situazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene, ovvero idonea certificazione notarile. I costi di verifica, eventualmente anticipati dall'Amministrazione, saranno posti a carico del richiedente.
4. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.
5. È ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione al fondo enfiteutico in favore del Comune.

Art. 13 - Affrancazione

1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno 20 anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.
2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti per la legittimazione previsti dall'articolo precedente.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione, in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.

4. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata autocertificazione attestante la situazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene, ovvero idonea certificazione notarile. I costi di verifica eventualmente anticipati dall'Amministrazione saranno posti a carico del richiedente o direttamente sostenuti da quest'ultimo;
5. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione.
6. Per quanto non previsto o derogato si applica la legge 22 luglio 1966 n. 607 che disciplina altresì la fase processuale.

Art. 14 - Procedimenti applicativi attuali per la legittimazione ed affrancazione dei terreno gravati da uso civico.

1. La legittimazione dell'occupazione abusiva di terre del demanio civico e l'affrancazione del fondo enfiteutico possono essere definiti in via semplificata ove abbiano ad oggetto aree con destinazione agricola, edificatoria ovvero si tratti di terreni edificati con relative pertinenze.
2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria;
3. All'istanza di legittimazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Visura Catastale del terreno
 - Estratto planimetrico riportante anche eventuali frazionamenti non desumibili dagli atti catastali;
 - Eventuali Titoli attestanti l'origine e la durata del possesso;
 - Dichiarazione dell'Ente proprietario circa la non interruzione del demanio, ed in merito alla regolarità dei pagamenti dei canoni arretrati
 - Certificato di destinazione urbanistica;
 - Gli estremi della domanda di condono edilizio ovvero dell'eventuale titolo abilitativo;
 - Ricevuta del pagamento a favore del Comune del prezzo di legittimazione e di affrancazione;
 - Documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo;
 - Perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.
 - Documentazione fotografica
4. All'istanza di affrancazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Fotocopia leggibile del documento di riconoscimento valido e codice fiscale.
 - Visure catastali (N.C.T. e Catasto Fabbricati se esistenti).
 - Planimetria catastale della quota interessata.
 - In caso di morte dell'assegnatario copia della dichiarazione di successione, se disponibile o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in originale e redatta a norma di legge con la quale si dichiara di essere l'unico erede o eredi dell'assegnatario (nome e cognome); alla stessa dichiarazione deve essere allegato il certificato di morte; in mancanza di tale certificato può essere redatta a norma di legge la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte.
 - Certificato di corrispondenza catastale, da parte dell'Ente titolare dei diritti civici;
 - Certificazione dell'Ente titolare dei diritti civici con la quale si attesti che la quota non è stata né divisa, né alienata o ceduta a qualsiasi titolo, con esclusione del nucleo familiare.
 - Copia leggibile dell'atto originario dell'assegnazione della quota (Decreto Commissariale od altro) solo nelle parti ove è indicata la stessa quota, la superficie e il nominativo dell'assegnatario, nonché gli estremi dell'Atto medesimo.
 - Nel caso di più eredi e qualcuno di essi intenda rinunciare all'affrancazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta a norma di legge ed in originale.
5. L'istanza si intende favorevolmente accolta, in caso di completezza di tutta la documentazione necessaria, ove il comune non comunichi, entro il termine di 120 giorni dalla presentazione, il rigetto della domanda.
Nel caso venissero richiesti atti o documenti integrativi il termine di decorrenza è interrotto e riprende a decorrere dalla data di presentazione dell'integrazione richiesta.

Nel caso in cui le integrazioni non siano prodotte nel termine di 90 giorni l'istanza verrà archiviata d'ufficio.

Art. 15 - Reintegrazione

1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.
2. In caso di occupazione l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Nelle more delle procedure di controllo regionale il Comune si riserva la facoltà di adottare, in caso d'urgenza, le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.
4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dalle corrispondenti norme regionali, ovvero alla bonifica di eventuali abusi edilizi ai sensi dell'art. 27 e seguenti del D.P.R. 380/2001 e L.R. 15/2008.

Art. 16 - Gestione dei beni di uso civico

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dalla Legge.
2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.
3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la rottura del contratto e l'ammontare del canone secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17 - Cessazione dei diritti di uso civico – Declassificazione - Alienazione

1. La cessazione dei diritti di uso civico è disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale. Qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il Piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.
2. Il provvedimento Consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.
3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.
4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste dalle norme vigenti.

Art. 18 - Aveni diritto alla Concessione

1. All'uso esclusivo dei beni civici e delle terre civiche mediante concessione, sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.
2. E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Art. 19 - Concessione pluriennale di terreni

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa:
 - a) Di terreni soggetti ad uso civico agro-silvo-pastorale;
 - b) Di terreni soggetti ad uso civico per uso diverso da quello agro - silvo - pastorale, purché rientranti nella pianificazione prevista dallo strumento di pianificazione urbanistica in vigore, a favore delle associazioni agricole locali e singoli cittadini, per la gestione di attività agro - silvo - pastorale e per fini turistico - ricreativi.

2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno calcolati tenendo conto della superficie dei terreni e della loro produttività e, qualora pregiudichino il diritto di uso civico, anche del depauperamento di tale diritto per il tempo di durata della concessione.

Art. 20 - Procedimento per il rilascio della Concessione

1. La richiesta di Concessione, contenente i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA se trattasi di persona giuridica e il luogo di residenza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;
 - b. Relazione economica descrittiva del programma che si intende realizzare;
 - c. Qualora la richiesta non riguardi un'intera particella regolarmente accatastata dovrà essere presentata perizia giurata recante misurazione e frazionamento, non accatastato, su estratto di mappa nella scala richiesta dall'Ufficio Tecnico Comunale, redatto da tecnico abilitato, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, dei regolamenti edilizi comunale e vincolistiche.
2. La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. Alla scadenza della Concessione i contratti potranno essere rinnovati, in riserva d'esercizio, con la stessa procedura della Concessione.
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di non procedere a ulteriore concessione del terreno interessato, ovvero di variare e/o integrare le norme contrattuali.
5. Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunte necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici.
6. In presenza di più richieste a parità di condizioni avranno preferenza i richiedenti residenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economico – produttive.
7. In caso di parità verrà data precedenza ai richiedente che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data, nell'ordine, precedenza:
 - a) alla indisponibilità totale o alla minore disponibilità di terreni propri da adibire a coltura;
 - b) al minore ISEE;
 - c) al maggiore carico di famiglia;
 - d) alla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente.
8. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno sempre essere salvaguardati:
 - a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b) gli interessi della collettività;
 - c) il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
9. La durata della concessione va da un minimo di 2 (due) anni ad un massimo di 20 (venti) anni. Le concessioni verranno integrate da un apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Comunale, avente ad oggetto la concessione stessa.
10. I concessionari, alla scadenza della concessione, rispetto allo stesso bene hanno diritto di precedenza rispetto ad altri richiedenti qualora intendano richiedere il rinnovo della concessione

Art. 21 - Esclusioni

1. Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici, nonché tutti i terreni su cui giacciono dei reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.
2. Per fruire dell'acqua il concessionario dovrà pulire a proprie cure e spese i condotti d'irrigazione nella parte che lo interessa ed in quella eventualmente di transito per il terreno o a margine di esso.

Art. 22 - Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di mancato rinnovo della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico:
 - a. Il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate;
 - b. Il tutto sarà acquisito al patrimonio indisponibile comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti fissi di qualsiasi genere, purché legittimamente realizzati.

Art. 23 - Divieto di sub concessione

1. E' tassativamente vietata la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo.
2. L'inosservanza della disposizione di cui al comma precedente produrrà la decadenza automatica della concessione e il Comune potrà dare in concessione i terreni a terzi, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
3. Al Concessionario è consentito di assumere, a sue esclusive cure e spese, la manodopera da utilizzare nella coltivazione del terreno detenuto in concessione.
4. Il Concessionario può costituirsi in cooperativa con altri coltivatori al fine di una gestione aziendale più economica, di un migliore utilizzo del terreno stesso e di una migliore commercializzazione dei prodotti.

Art. 24 - Casi particolari di subentro ammissibili

1. Il subentro in luogo di altro concessionario, da formalizzare con nuovo atto di concessione a seguito di espressa richiesta, è possibile:
 - a. Per gli eredi del Concessionario;
 - b. Per i parenti del Concessionario entro il secondo grado nel caso in cui gli eredi rinuncino espressamente al rinnovo della concessione.
2. In ogni caso il subentro è condizionato al pagamento di tutti i canoni eventualmente non corrisposti dal Concessionario cessato, anche in forma rateale non superiore al biennio. In caso di rateizzazione la prima rata, da corrispondere anticipatamente alla stipula del nuovo contratto/concessione, non potrà essere inferiore al 30% del dovuto.
3. Nel caso vi siano più eredi, o più parenti di secondo grado, è necessario che tutti rendano il consenso scritto alla concessione a favore di uno solo di essi.
4. Nel caso più eredi o parenti facciano richiesta di subentro verrà preferito il parente più prossimo.
5. Nel caso di parità di condizioni verranno applicati i criteri dell'anzianità di età e di residenza nel territorio.

Art. 25 - Recinzioni

1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia sia edilizia che della tutela ambientale.
2. Non potranno mai essere recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico, nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

Art. 26 - Fasce taglia fuoco

1. Dove necessario le terre civiche dovranno obbligatoriamente essere:
 - a. dotate di fasce tagliafuoco;
 - b. pulite dalle sterpaglie per evitare il propagarsi d'incendi
 - c. alberate lungo tutto il perimetro, se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto.

Art. 27 - Beni archeologici

1. Il concessionario del terreno civico è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino

all'avvenuto accertamento delle Autorità competenti, a pena di revoca della concessione di beni civici.

Art. 28 - Inadempienze

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di quelle contrattuali, in relazione agli usi civici, il Comune può revocare la concessione.
2. In particolare la revoca può avere luogo nei caso di:
 - a. Mancata utilizzazione fruttifera dei terreni mediante coltivazione o pascolo;
 - b. Messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione.

Art. 29 - Canone di Concessione

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni in base all'indice dei prezzi medi di mercato, agli indici di variazione ISTAT e tenendo conto dell'ammontare delle spese che dovrà sostenere l'Amministrazione Comunale per la distribuzione dell'acqua d'irrigazione, del costo dei ripartitori dell'acqua stessa e delle eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per la gestione.
2. Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione e comprende l'eventuale erogazione dell'acqua a carico dei ripartitori del Comune.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e per l'anno in corso il canone viene determinato nella misura pari al 3% (tre per cento) del Valore Agricolo Medio (VAM) della corrispondente coltura agraria, fissato per l'anno 2014 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Roma e pubblicato sul B.U.R. Lazio.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1 per gli anni successivi il canone sarà determinato ed aggiornato con riferimento al V.A.M. di cui al comma precedente e per l'anno di riferimento più recente.

Art. 30 - Prezzo di legittimazione e affrancazione

1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato, per ogni metro quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con fissazione di somme pari al:
 - a) 30% del valore sopra indicato per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o artigianale;
 - b) 20% del valore sopra indicato per gli edifici destinato a prima casa del richiedente o del coniuge, anche separato o divorziato, ovvero per i discendenti in linea retta di secondo grado;
2. Ai sensi del comma precedente per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze;
3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al 50% delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti;
4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile al massimo in sei mensilità;
5. Il valore del canone dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili.

Art. 31 - Riduzioni

1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre 20 anni nel Comune, ovvero che dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a 20 anni, avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato nell'articolo precedente.

Art. 32 - Modalità di pagamento del corrispettivo di concessione

1. Il pagamento del corrispettivo avviene con cadenza annuale, entro il 31 marzo, qualunque sia la decorrenza della concessione. Il canone relativo al primo anno deve essere corrisposto prima della sottoscrizione del contratto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Concessionario deve depositare presso gli Uffici comunali competenti copia della documentazione comprovante il pagamento del canone e degli interessi eventualmente dovuti.
3. Il mancato pagamento del corrispettivo e degli interessi legali entro il 30 aprile comporta la decadenza automatica della concessione e l'eventuale comunicazione del Comune avrà solo ed esclusivamente valore dichiarativo.
4. Sono in ogni caso dovuti il canone non corrisposto e gli interessi nella misura del tasso legale rapportati al ritardo nel pagamento, oltre l'eventuale maggiore danno.
5. Il Concessionario dichiarato decaduto, o comunque moroso, non può essere destinatario di nuova concessione, nemmeno per il rinnovo, fino a che non provveda al saldo integrale di quanto dovuto. Gli interessi si computano sulla base dell'effettivo periodo di ritardo e, comunque, tenendo a base di calcolo un periodo non inferiore all'anno.
6. Il Concessionario ha facoltà di corrispondere anticipatamente il canone per tutte le annualità ma non avrà in nessun caso il diritto di chiedere la restituzione dei canoni pagati per la mancata coltivazione del fondo o per perdita del prodotto dovuto ad avversità atmosferiche o ad altre cause.

Art. 33 - Riscossione del corrispettivo di Concessione

1. Il Comune potrà avvalersi, ove occorra, di procedure alla riscossione a mezzo ruoli esattoriali, con aggravio degli aggi di riscossione e delle altre spese.

Art. 34 - Realizzazione di opere edilizie e manufatti

1. Il Concessionario potrà realizzare interventi edilizi, murari, di recinzione o procedere ad una utilizzazione del fondo diversa da quella stabilita in Concessione solo ed esclusivamente a seguito di espressa autorizzazione comunale e, comunque, nel rispetto e con le forme previste in via ordinaria dalla normativa vigente in materia, tempo per tempo vigente.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1. Si avrà la decadenza automatica della Concessione e il Concessionario sarà tenuto a rimuovere le opere abusivamente eseguite e a corrispondere al Comune gli eventuali danni, salvo che quest'ultimo non ritenga di trattenerle a sé, ove non in contrasto con gli interessi pubblici, senza dover corrispondere alcuna somma a qualsiasi titolo.
3. Nel caso di costruzione di opere autorizzate, quali stalle e manufatti per ricovero attrezzi e macchinari agricoli, i Concessionari non sono tenuti a corrispondere al Comune alcun canone aggiuntivo per tutta la durata della Concessione. Alla scadenza della Concessione i manufatti rimarranno acquisiti in proprietà esclusiva al Comune senza dover corrispondere alcun indennizzo al Concessionario. Il Concessionario, o i suoi aventi causa, hanno preferenza nel rinnovo della Concessione con l'applicazione, nella determinazione del canone, dell'art. 20, comma 4 (maggiorazione per presenza di fabbricati rurali, manufatti).

Art. 35 - Impegni di spesa

1. I proventi della gestione dei terreni gravati da usi civici, salvo l'eventuale utilizzo di mezzi finanziari per il risanamento di debiti dell'Ente, verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del RD 16 febbraio 1928 n. 332.

Art. 36 - Cessazione anticipata della Concessione per esecuzione di opere pubbliche

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose in dipendenza della Concessione stessa e potrà rientrare nella piena disponibilità del fondo qualora, per conto proprio o di altro Ente pubblico, debba avere bisogno della disponibilità per la esecuzione di opere di pubblico interesse.

2. In tal caso l'Amministrazione Comunale dà apposita comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con PEC, almeno tre mesi prima della fine dell'annata agraria.
3. Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario per la disdetta anticipata nel caso di disdetta nei casi di cui al precedente comma 1.

Art. 37 - Impossibilità di legittimazione

1. Nessun terreno di cui al presente Regolamento, o parte di esso, potrà formare oggetto di richiesta di legittimazione e il Concessionario assumerà impegno di non presentare istanza in tal senso con la semplice sottoscrizione del Contratto di concessione.

Art. 38 - Diritti di passaggio a favore del Comune ed asservimento per l'esecuzione di opere pubbliche

1. In favore del Comune è riservato il diritto di passaggio ed asservimento dei terreni per l'esecuzione di opere pubbliche, senza alcun indennizzo.
2. Ove il terreno cambi destinazione d'uso nella programmazione urbanistica il suolo potrà essere ripreso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 39 - Utilizzo del contratto di concessione presso terzi

1. Qualsiasi utilizzazione della Concessione/Contratto presso terzi, pubblici e privati, deve essere effettuata allegando alla stessa, a pena di nullità, le ricevute di versamento dei canoni di tutti gli anni di Concessione, ai fini della dimostrazione della vigenza e perduranza della Concessione stessa.

Art. 40 - Vigilanza

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti il Comune si avvarrà del personale di Polizia Locale, dell'Amministrazione regionale competente, dei Guardia Parco dell'Ente Regionale del Parco di Veio e del Corpo Forestale dello Stato e di ogni altra preposta Autorità.

CAPO III - USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 41 - Modalità di godimento

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnativo devono essere conformi alle prescrizioni del piano di gestione del patrimonio forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Tale diritto si articola in tre forme:

a. Raccolta a titolo gratuito di legna secca:

a.1 a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di 15 cm.

Per tale utilizzo gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita comunicazione in carta semplice, allegando alla stessa, previa formale acquisizione, il nulla osta dell'Ente Regionale Parco di Veio o di altro Ente preposto alla tutela del vincolo. Le operazioni di raccolta della legna secca dovranno in ogni caso avvenire con un unico trasporto e nel rispetto delle seguenti tassative condizioni:

- che venga asportato esclusivamente il legname secco depositato sul terreno;
- che non vengano abbattute alberature secche "in piedi";
- che la sramatura dei rami secchi avvenga in loco al fine di ridurre i danni da strascico e senza l'uso di motosega o di altri mezzi meccanici;
- che, per ciascuna stagione silvana, la quantità massima di raccolta sia di 1 quintale e che il diametro dei rami non superi la misura di 15 cm.;

- che l'asporto del legname dai punti di raccolta avvenga senza l'uso di automezzi a motore anche all'interno dei tracciati esistenti;
- che al fine di prevenire gli incendi, vengano rimossi dal bosco tutti i residui secchi quali, ramaglie, frasche, ecc.;
- che durante le operazioni di pulitura dei suoli dalle sterpaglie, vengano rilasciate indenni le macchie arbustive, anche isolate o di modeste dimensioni, sia monofite che polifite al fine di conservare il naturale habitat per il rifugio della fauna selvatica autoctona.

L'autorizzazione ha validità annuale, con decorrenza dal primo all'ultimo giorno dell'anno solare, ed è a titolo gratuito considerata l'utilità sociale di tale attività al fine della prevenzione degli incendi boschivi e della migliore fruizione turistica dei boschi, constatato altresì che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato dell'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovo per un periodo di tre anni.

a.2 Resta quindi rigorosamente vietata ogni sorta di commercio. Ai trasgressori si applicherà una penalità corrispondente al triplo del valore plateale del legname venduto.

a.3 qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco, a seguito di operazioni forestali, salvo diversa disposizione del Comune è assolutamente vietato procedere all'asportazione di materiale.

b. Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico;

b.1 gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname per uso fuocatico.

Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Ente, riscontrata l'effettivo diritto di ogni richiedente, procede alle operazioni di martellata, assegno e stima.

La determina di concessione da parte del Responsabile del Servizio, unitamente alla ricevuta del versamento della somma stimata, costituisce licenza di taglio, previa acquisizione parere delle Autorità preposte alla tutela delle aree interessate.

Le operazioni di inizio e fine lavoro devono essere comunicate al Responsabile del Servizio, che effettuerà un sopralluogo di controllo.

Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare di fatto costituito;

b.2 potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco.

Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di gestione del patrimonio forestale e le prescrizioni di massima delle leggi di Polizia Forestale.

b.3 è fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare non potrà accedere ad altre concessioni di legname per il successivo quinquennio.

b.4 le utilizzazioni di legname ad uso fuocatico devono essere obbligatoriamente concluse entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione stessa;

b.5 per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione.

c. Assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal *fuocatico*

c.1 ai cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo di Porto, può essere concesso:

- a) legname deperente o secco;
 - b) legname da opera o per altre esigenze di natura artigianale;
 - c.2** Si darà corso alle assegnazioni in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dall'ufficio competente che, anche attraverso tecnici all'uopo incaricati, esprimerà le stime tecniche delle singole attribuzioni di materiale da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione;
 - c.3** le istanze relative al tipo "c.1 b)" potranno essere presentate solamente da artigiani regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.;
 - c.4** le istanze relative alle assegnazioni di tipo "C" potranno essere presentate perentoriamente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
- Le istanze che perverranno successivamente a tale data verranno tenute in considerazione a valere sull'esercizio successivo.

2. Nei casi di eventi calamitosi o di forza maggiore, comunque non collegati ad azioni volontarie del proprietario, è altresì concessa ai cittadini residenti la possibilità di ottenere, a titolo gratuito, un'assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà.
3. Nel caso di cui al precedente comma 3, l'istanza del titolare deve essere adeguatamente motivata e corredata da documentazione tecnica che precisi la quantità di materiale richiesto.

Art. 42 - Gestione dei boschi d'alto fusto

1. La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, alle prescrizioni del Piano di Gestione del Patrimonio forestale ad ai vincoli delle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.
2. Gli aspetti tecnici e la forma gestionale sono demandati al Comune di Castelnuovo di Porto, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.
3. L'Amministrazione Comunale in base alle disposizioni della legge vigente in materia forestale, provvede ad accantonare una quota del 10% degli introiti della vendita di lotti di legname di alto fusto e/o di eventuali canoni di concessione di comparti per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del patrimonio forestale, il Comune pianifica le migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale suddividendole in due categorie:
 - a. Migliorie al bosco;
 - b. Migliorie alla viabilità.
4. Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari, previsti nel Piano di gestione del patrimonio forestale, in qualunque forma di gestione effettuati, non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.
5. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può disporre l'abbattimento delle piante pericolanti (stroncate, danneggiate e comunque in cattivo stato vegetativo) per l'incolumità pubblica e/o privata.

Art. 43 - Gestione generale del territorio forestale

1. La Giunta Comunale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di utilizzo e di gestione riguardante l'alienazione di lotti boschivi di alto fusto, i quantitativi di legname da attribuire ad uso fuocatico, il riparto e l'utilizzo dei proventi derivanti dalla alienazione dei lotti boschivi e delle quote riferite alle migliorie boschive.
Tale piano annuale risulta uno stralcio al "Piano di gestione del patrimonio forestale" in cui trovano elencazione i boschi comunali, le tipologie culturali e le specifiche di ogni singolo bene o raggruppamento di particelle (Comparto).
2. Il piano annuale di cui al comma precedente risulta necessario ai fini di una programmazione delle entrate riferite al bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 44 - Piante assegnate alla vendita

1. Le piante eventualmente assegnate alla vendita non potranno essere raccolte individualmente.

Art. 45 - Uso civico di legnatico a scopi zootecnici

1. Ai soli proprietari delle greggi, nel limite del loro uso naturale, potrà essere concesso, a pagamento, il prelievo di legname necessario per la costruzione e la riparazione dei fabbricati e ricoveri per il bestiame nonché quello per la costruzione di siepi o recinti.
2. La concessione di cui al comma precedente dovrà essere autorizzata previa domanda diretta al Comune nella quale si evidenzia il prelievo e il relativo utilizzo.
3. Il compenso dovrà essere stimato a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e commisurato al prezzo di mercato definibile al momento della quantificazione, franco bosco, scontato di un 15%.

Art. 46 - Piante d'alto fusto

1. Le piante d'alto fusto esistenti nel terreno civico non potranno essere abbattute senza la formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
La legna, di risulta dal taglio, nonché quella proveniente dalla pulizia e la lavorazione del terreno, rimane di proprietà comunale, se non concordato diversamente in convenzione.
2. Il Concessionario dovrà conferire la legna nel luogo che verrà indicato dall'Ufficio Comunale preposto.

Art. 47 - Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico del sottobosco si intende la possibilità di raccolta:
 - a. delle castagne cadute;
 - b. dei prodotti spontanei del suolo quali funghi, fragole, felci, ecc...

CAPO IV - USO DEI PASCOLI DEMANIALI

Art. 48 - Uso dei pascoli demaniali

1. Il presente regolamento, attiene all'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi del demanio del comune di Castelnuovo di Porto.

Art. 49 - Aree da destinare a pascolo

1. L'elenco dei terreni disponibili, identificati catastalmente dalle qualità colturali di pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, al fine di essere assegnati, verranno resi pubblici annualmente in relazione alla loro disponibilità, rispetto a quelli già assegnati per più anni, negli anni precedenti.
2. L'elenco di cui al comma 1 verrà redatto nei termini di cui alle verifiche indicate all'art. 11 del presente regolamento e aggiornato entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.

Art. 50 - Diritto di pascolo

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo si specifica che gli utenti potranno essere solo gli allevatori residenti a Castelnuovo di Porto, titolari di codice aziendale e che dimostrano di svolgere la propria attività nel territorio comunale.
Solo in questo caso il diritto di pascolo potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare nel Comune di Castelnuovo di Porto.

Art. 51 - Carichi pascolivi

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. (Unità Bestiame Adulto)", unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati.
2. Il carico massimo di bestiame, ammesso esclusivamente bovino ed equino, per ogni particella forestale adibita a pascolo non potrà superare la quantità di 0,5 U.B.A. per ettaro, salvo diversa disposizione emanata dalla Autorità competenti.

Tabella per il calcolo della UBA (Unità di Bestiame Adulto), elaborata sulla base di quanto disposto dalla Circ. AGEA 24 marzo 2005 n. 9 e dalla Circ. AGEA 7 dicembre 2007 n. 32.

Vacche, giovenche e bovini maschi di età superiore a 24 mesi	1.00
Bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione	0.70
Giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi	0.60
Bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi	0.60
Vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione	0.25
Vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi	0.20
Ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito	0.15
Suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg (*)	0.027
Cunicoli (Conigli) (*)	0.020
Polli da carne (<u>broiler</u>) (*)	0.007

(*) Solo per l'applicazione di riduzioni ed esclusioni giusto l'Allegato 4 del D.M. 20-03-2008 n. 1205.

Art. 52 - Modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo

- I soggetti di cui all'art. 50 comma 1, devono far pervenire apposita istanza, redatta su modello predisposto dal Comune (recante indicazione del numero e tipologia del bestiame, indicazione della località di pascolo) dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno di competenza, per la fida di:
 - pascolo stagionale, limitato al periodo di pascolo annuale;
 - pascolo poliennale, relativa ad un periodo di 5 anni.
- Coloro che nel termine indicato non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
- Nel caso di domanda poliennale oltre alla documentazione prevista nel modulo di domanda, è necessario allegare una relazione tecnica, corredata da una dichiarazione di impegno al raggiungimento degli obiettivi pianificati nella suddetta relazione.
- La relazione conterrà un piano di gestione dei pascoli assegnati che abbia come finalità il mantenimento delle potenzialità produttive dello stesso.
- Il Comune, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico U.B.A. di ciascuna località

Art. 53 - Divieto di pascolamento

- Il pascolo è assolutamente vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:
 - Aree indicate in cartografia del Piano di Gestione del patrimonio forestale;
 - Rimboschimenti;
 - Boschi in rinnovazione;
 - Nel raggio di 100 metri da captazione di acquedotti;
 - Terreni in forte degrado per sovra pascolamento e sentieramento;
 - Qualsiasi area comunale chiusa per esigenze di tutela del territorio (frane, dissesti, erosioni, ecc.);
 - Boschi oggetto di recenti interventi colturali.
- In caso di inosservanza alle norme del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni, nel rispetto delle disposizioni generali sulla procedura sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 10 della legge n. 24 novembre 1981 n. 689:

- a. Per mandrie fino a 15 capi: fino a € 450,00, con oblazione in forma ridotta pari a € 150,00 (1/3 del massimo);
- b. Per mandrie da 15 a 30 capi: fino a € 900,00, con oblazione in forma ridotta pari a € 300,00 (1/3 del massimo);
- c. Per mandrie oltre i 30 capi: fino a € 1.800,00, con oblazione in forma ridotta pari a € 600,00 (1/3 del massimo).

Art. 54 - Canone di fida pascolo

1. Il diritto di uso civico del pascolo a titolo oneroso nei limiti ed alle condizioni dettate dal presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale determinerà preventivamente all'assegnazione, le tariffe di concessione in fida pascolo sia annuale che pluriennale dei terreni concedibili per l'uso civico di pascolo.
3. La tariffa, che potrà essere oggetto di adeguamento automatico, dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione tecnico-amministrativa.
4. I proventi derivanti dall'attività di pascolo nelle aree boschive, sostanzialmente rappresentate dalle concedibili a fida annuale, sono accantonati in apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Ente concedente e destinati in via prioritaria per la redazione del piano di assestamento e di gestione forestale.
5. La riscossione del corrispettivo, sarà effettuata secondo le modalità indicate nel provvedimento concessorio; l'importo sarà corrisposto all'atto del ritiro della concessione.
6. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 636 C.P. La tassa di Fida pascolo verrà riscossa in unica soluzione. A richiesta dei concessionari, potranno disporsi riscossioni rateizzate con l'aggravio degli interessi pari al tasso di sconto come per legge.
7. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo dopo che abbia adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità pari al tasso di interesse legale vigente.

Art. 55 - Procedura per l'assegnazione dei pascoli

1. In relazione alle domande di cui all'art. 52, il Comune, entro la fine di dicembre, completata la fase istruttoria, compilerà gli elenchi di fida, effettuerà i conteggi, compilerà i bollettini di pagamento che ogni richiedente provvederà a pagare a mezzo servizio postale, restituendone l'attestazione al Comune medesimo entro 30 giorni alla pubblicazione dei suddetti elenchi.
2. Copia degli elenchi verranno consegnati agli agenti comunali ed alle altre autorità competenti che avranno l'obbligo di sorvegliare sull'applicazione del presente regolamento.
3. La quantificazione della superficie assegnabile per ogni UBA, correlata al carico di bestiame, è determinata nel modo seguente:

Qualità	Classe di Produttività	Superficie assegnabile per U.B.A. (ettari/U.B.A.)
pascolo	I	1,5
	II	2
	III	2,5
	IV	3
	V	3,5
pascolo arboreo o cespugliato	I	2
	II	2,5
	III	3
	IV	3,5
	V	4

4. La qualità e la classe di produttività è riferita a quanto riportato sull'elenco dei terreni disponibili e desunto dalla visura catastale.
5. Qualora il richiedente dimostri che la classe di produttività individuata dal catasto non sia corretta, può proporre al Comune una istanza di revisione della stessa. Lo stesso Comune può prevedere specifici rilievi per la valutazione della produttività dei pascoli, volti all'adeguamento della classe di produttività riportata in visura.
6. La superficie assegnabile deve essere presa in considerazione come calcolo base per la distribuzione complessiva della disponibilità di pascolo comunale.
7. E' vietata l'assegnazione di quote della stessa particella a più allevatori.
8. Nell'eventualità che il terreno comunale pascolabile non sia sufficiente alle richieste complessive, verrà concessa priorità di assegnazione a soggetti che svolgono attività prevalente di allevatori.
Se tali soggetti sono riuniti in forme associate avranno priorità rispetto a quelli singoli. Successivamente potranno essere assegnati i terreni a soggetti che utilizzano l'allevamento del bestiame come integrazione al reddito proveniente da altre fonti. Nel caso in cui tale criterio non sia sufficiente a definire tutte le priorità, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda.
9. Alle assegnazioni relative a richiesta quinquennale di uso del pascolo, già concesse negli anni precedenti, è concessa priorità assoluta.

Art. 56 - Divieti e prescrizioni

1. E' assolutamente vietata l'introduzione, nei terreni demaniali, di animali diversi da quelli richiesti in domanda e autorizzati dal comune, ai sensi dell'art. 55.
2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi.
3. E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni.
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento.
5. Ad ogni richiesta, da parte degli Organi addetti al controllo, i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo.
6. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigilante sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi.
7. Nei terreni concessi a pascolo, non possono essere sbarrate, con sistemi fissi, strade o viottoli di campagna.
8. E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Nel caso di capi per i quali si prevede una temporanea raccolta in appositi spazi limitati delle zone assegnate, è obbligatorio che il letame prodotto venga successivamente sparso dall'utente, sulla superficie assegnata, in maniera quanto più estesa possibile.
9. Il pascolo delle capre non può essere concesso nei terreni a pascolo arborato o cespugliato.

Art. 57 - Periodo di pascolamento

1. L'attività di pascolo è esercitabile dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare, fatta salva la facoltà del Comune di modificare il periodo di esercizio con provvedimento motivato.
2. Coloro che non si attengono alle sopra indicate disposizioni sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia e assoggettati alle sanzioni di cui al successivo art. 60 lett. g).

Art. 58 - Restrizioni all'attività di pascolo

1. Non possono essere soggetti a fida pascolo i terreni caratterizzati da:
 - a) aree boscate rade o boschi cedui che di recente hanno subito un taglio;

- b) aree boscate e terreni saldi in parte o in toto distrutti da incendio.
2. Prima di ogni assegnazione verranno esclusi i terreni con le caratteristiche sopra descritte per i quali l'attività del pascolo è vietata per almeno 5 anni dal verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.
 3. Nel caso in cui il comune abbia concesso, in maniera impropria, la fida su terreni ascrivibili a tali casi, sarà compito dell'assegnatario comunicarne l'errore e richiedere l'assegnazione di altri terreni.
 4. La presenza di divieti o limitazioni all'attività del pascolo, sovraordinati al presente regolamento, devono essere considerati integrativi del presente articolo.

Art. 59 - Controlli

1. A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo della gestione dei terreni comunali è demandato al Comune che potrà avvalersi delle Autorità competenti indicate dalla Legge Regionale.
2. L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alla quantità autorizzata, oltre alle sanzioni previste, provocherà la perdita del diritto di assegnazione di pascoli per la stagione successiva.

Art. 60 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto di quanto previsto e normato dal presente regolamento, in materia di pascolo su terreno demaniale, riscontrato da personale dell'Ente e dai soggetti preposti alla sorveglianza, determinerà l'immediato decadimento del diritto di fida concesso dal Comune.
2. Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) art. 56 punto 1) € 50 a capo
 - b) art. 56 punto 2) da € 100,00 a € 500,00
 - c) art. 56 punto 4) € 50,00 a capo
 - d) art. 56 punto 6) da € 200,00 a € 1.000,00
 - e) art. 56 punto 7) € 200,00 e immediata eliminazione dello sbarramento
 - f) art. 56 punto 8) da € 100,00 a € 500,00
 - g) art. 57) € 50,00 per giorno eccedente il periodo previsto.
 - h) art. 58) da € 5,00 a € 50,00 a capo
3. Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati, versando la somma nella Casse della Tesoreria Comunale.
4. Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano la sospensione della fida pascolo per un minimo di tre anni.
5. L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative non pregiudica l'azione penale/amministrativa così come previsto dall'art. 639 e 639 bis del codice penale.

CAPO V - USO DI SEMINA

Art. 61 - Superficie a seminativo in concessione

1. Annualmente, in relazione alla loro disponibilità, verrà reso pubblico l'elenco dei terreni comunali di cui all'art. 7, in relazione alle risultanze delle verifiche di cui all'art. 11, identificati dalle qualità catastali di seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo e seminativo irriguo arborato, al fine di essere assegnati, rispetto a quelli già assegnati per più anni, negli anni precedenti e a quelli eventualmente destinati a rimboschimento e a pascolo.
2. Il suddetto elenco verrà redatto e aggiornato entro la fine del mese di luglio.

Art. 62 - Finalità di assegnazione

1. L'assegnazione dei terreni a seminativo di cui all'articolo precedente, è finalizzata all'utilizzo degli stessi per i seguenti scopi:

- a) Per la coltivazione di prodotti destinati all'autoconsumo, intesi come consumo familiare o alla produzione di foraggio e granella da destinare all'alimentazione di bestiame per consumo familiare;
- b) Per la realizzazione di prodotti da destinare alla commercializzazione, intesi come vendita diretta o trasformata o produzione di foraggio e cereali per l'alimentazione di capi allevati per la vendita diretta o trasformata.

Art. 63 - Periodo di assegnazione

1. E' possibile fare richiesta dei terreni a seminativo per:
 - a) assegnazione annuale;
 - b) assegnazione poliennale (5 anni).
2. La domanda di assegnazione finalizzata a produzioni per autoconsumo può essere esclusivamente annuale.

Art. 64 - Criteri di assegnazione

1. Per le assegnazioni finalizzate alla coltivazione di prodotti per autoconsumo, su richiesta annuale potrà essere assegnata una superficie massima pari a:
 - a) 500 mq per seminativi irrigui;
 - b) 1.000 mq per seminativi non irrigui.
2. Nel caso di particelle con superficie maggiore di quella massima, il Comune di Castelnuovo di Porto può riservarsi di assegnarne una porzione o assegnarla interamente, in relazione alla disponibilità di tali superfici.
3. Per le assegnazioni finalizzate alla realizzazione di prodotti da destinare alla commercializzazione, l'assegnazione verrà effettuata sulla base della superficie di terreno disponibile in relazione al Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all'art. 9 del presente regolamento, in riferimento alle classi di coltura.
4. Per le Cooperative, la superficie massima assegnabile in prima e seconda istanza è da considerarsi riferita ad ogni socio lavoratore coinvolto nella società.

Art. 65 - Priorità di assegnazione

1. Le assegnazioni dei terreni verranno effettuate secondo la seguente scala di priorità:
 - a) Assegnazione di superfici per autoconsumo.
 - b) Assegnazione di superfici su domande quinquennali secondo le seguenti priorità:
 - b.1 cooperative di agricoltori con prevalenza di sesso femminile tra i soci;
 - b.2 cooperative di agricoltori senza prevalenza di sesso femminile tra i soci;
 - b.3 IAP donna;
 - b.4 IAP uomo;
 - b.5 possessore di partita IVA agricola donna;
 - b.6 possessore di partita IVA agricola uomo.
2. Assegnazione delle superfici su domanda annuale; per l'eventualità di carenza di terreno in questa fase, varrà la priorità temporale di consegna della domanda.
3. Le assegnazioni, per gli anni successivi al primo, verranno effettuate confermando innanzi tutto le assegnazioni poliennali in corso o quelle scadute e riconfermate.
4. La scelta delle particelle è subordinata alla priorità di assegnazione. Nel caso vi siano 2 o più richieste per la stessa particella, questa verrà assegnata a chi ha priorità di assegnazione.
5. Nel caso in cui, in relazione alle richieste di assegnazione, la superficie massima assegnata sia inferiore alla disponibilità di terreni comunali, è possibile assegnare annualmente, altri terreni, qualora richiesti, seguendo la stessa scala di priorità.

Art. 66 - Presentazione della domanda

1. La domanda, sia annuale che quinquennale, deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei terreni disponibili.
2. La domanda verrà effettuata compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Nella domanda di assegnazione dovrà essere specificata la priorità di scelta della qualità colturale catastale richiesta.
4. Per le assegnazioni finalizzate alla realizzazione di prodotti da destinare alla commercializzazione, alla domanda è necessario allegare una relazione agronomica che dovrà essere firmata anche dal produttore. Questa deve riportare gli interventi agronomici previsti per la tutela della fertilità, della sostanza organica e della struttura del terreno, nonché il piano di coltivazione dei suoli assegnati.
5. Nel caso di richieste di assegnazione annuali invariate negli anni successivi, la relazione di cui al comma precedente non dovrà essere nuovamente prodotta.
6. Nel caso di domanda quinquennale, oltre alla relazione agronomica, sarà necessario allegare un P.A.M.A. (Piano Agrario di Miglioramento Aziendale) nel quale si evinca il miglioramento produttivo dalla situazione ante a quella post in termini di redditività in relazione a quello che si prevede di coltivare. Nella relazione dovrà essere illustrato anche il parco macchine aziendale che verrà utilizzato per le lavorazioni, sia esso aziendale che in conto terzi.

Art. 67 - Canone annuo

1. Il canone annuo da corrispondere è commisurato alla superficie catastale assegnata.
2. Completata la fase di assegnazione prevista entro 60 giorni dalla consegna delle domande, verrà stilata la graduatoria degli assegnatari e il relativo canone annuo da versare anticipatamente entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di pagamento.
3. Il mancato pagamento, entro i termini suddetti, comporta l'automatica decadenza della concessione e l'impossibilità di ripresentare domanda per l'anno successivo.
4. Il pagamento verrà effettuato applicando il canone annuo per come riportato nella tabella seguente:

Coltura	Classe	Canone annuo (Euro)
Seminativo	fino a 3	60,00
	4	50,00
	5	40,00
Seminativo arborato	fino a 3	82,50
	4	68,75
	5	55,00
Seminativo irriguo	fino a 3	150,00
	4	125,00
	5	100,00
Seminativo arborato irriguo	fino a 3	150,00
	4	125,00
	5	100,00

5. Il canone è calcolato sulla superficie catastale della particella in relazione alla qualità e alla classe riportata in visura. Qualora il richiedente ritenga che i dati della coltura (qualità e/o classe) non siano corretti, può proporre al Comune una istanza di revisione degli stessi. Lo stesso Comune può prevedere specifici rilievi volti alla verifica e all'eventuale adeguamento della classe di produttività riportata in visura.
6. La tabella di cui sopra, potrà essere aggiornata dal comune, previa delibera del Consiglio Comunale e verrà comunque annualmente pubblicata unitamente all'elenco dei terreni disponibili nei tempi previsti all'art. 61 comma 2.
7. L'assegnatario è tenuto a pagare il canone annuale anche se il terreno non viene seminato.

Art. 68 - Gestione dei terreni

1. I terreni comunali fanno parte del patrimonio della collettività, per tale motivo la loro coltivazione deve avvenire con modalità conservative, sia della struttura che della fertilità.
2. Sia nel caso di assegnazioni poliennali che nel caso delle assegnazioni annuali, qualora il terreno sia affidato allo stesso soggetto, è necessario prevedere alternanza di colture miglioratrici quali le leguminose e le foraggere a colture depauperatrici quali i cereali da granella.
3. E' fatto divieto di effettuare per più di 3 anni consecutivi la monocoltura cerealicola.
4. Nel caso di colture orticole è necessario prevedere apporti annuali di sostanza organica preferibilmente con letame o con concimi organici. In alternativa avvicendare colture orticole estive depauperatrici a colture orticole invernali miglioratrici (Es: leguminose da granella).
5. Il piano di gestione deve essere illustrato nella relazione agronomica. Questa deve riportare gli interventi agronomici previsti per la tutela della fertilità, della sostanza organica e della struttura del terreno.
6. La possibilità di riassegnazione, per i successivi cinque anni, è subordinata al rispetto di quanto previsto nella relazione allegata alla richiesta iniziale.
7. L'assegnatario è tenuto a coltivare il terreno assegnato o quanto meno ad effettuare una lavorazione annuale.
8. La gestione del suolo non conforme a quanto previsto nel presente articolo, oltre alla decadenza della assegnazione dell'uso di semina, comporta una sanzione amministrativa pari al doppio del canone annuo corrisposto, senza restituzione di quello già versato.

CAPO VI - USO CIVICO DEL PIETRATICO E DEL TERRATICO

Art. 69 - Uso civico del pietrativo

1. Nei territori comunali gravati da uso civico i cittadini residenti possono esercitare il diritto di pietrativo, consistente nel prelievo di pietra di superficie utilizzabile per lavori edili o per altre utilità. Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.
2. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 4 (quattro) di pietrame nell'arco di 5 (cinque) anni.
3. L'autorizzazione è soggetta a pagamento di € 12,00 (Euro dodici//00) al mc., salvo variazione di prezzo.

Art. 70 - Uso civico del terratico

1. Nei territori comunali gravati da uso civico i cittadini residenti possono esercitare il diritto di terratico, consistente nel prelievo di terra vegetale per vasi di fiori, aiuole ed utilità simili. Il diritto è esercitabile, previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.
2. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 3(tre) di terra vegetale nell'arco di 5 (cinque) anni.
3. L'autorizzazione è soggetta a pagamento di € 10,00 (Euro dieci//00) al mc, salvo variazione di prezzo.

CAPO VII - NORME COMUNI

Art. 71 - Abrogazioni e rinvio

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate. In particolare sono abrogati tutti i precedenti deliberati del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, nonché tutti i precedenti regolamenti che hanno normato sulla materia della concessione all'uso dei terreni del comune di Castelnuovo di Porto.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Le funzioni amministrative di competenza comunale, concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, saranno svolte secondo i procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui alle normative nazionali e regionale, dalle norme di attuazione e da quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 72 - Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

Art. 73 - Variazioni del Regolamento

1. Il Comune di Castelnuovo di Porto si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione scritta agli utenti.

Art. 74 - Disposizioni transitorie e finali

1. I beni di cui al presente regolamento saranno oggetto di una ricognizione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, che verrà sottoposta alla valutazione di una commissione tecnica interna all'Amministrazione comunale, da nominare con apposita Deliberazione di Giunta comunale, presieduta dal Responsabile dell'Area competente, finalizzata ad esaminare le risultanze delle verifiche di cui all'art. 11, per ogni porzione di terreno, la superficie, la destinazione d'uso, gli estremi catastali, la rendita, i concessionari, la durata e la scadenza della concessione, l'eventuale presenza di pertinenze e/o accessori (quali fabbricati rurali, condotte, muri, recinzioni, ecc...);
2. A conclusione della ricognizione di cui al comma precedente, sarà redatto un Registro permanente di tutte le terre civiche approvato dalla Giunta Comunale, che sarà oggetto di revisione e aggiornamento annuale da parte del Responsabile dell'Area competente.
3. Il presente Regolamento e le sue disposizioni tutte, nessuna esclusa, si applicano a tutte le Concessioni attualmente in essere, derogandole ove le stesse contengano clausole incompatibili con il Regolamento stesso. A tal fine i Concessionari verranno informati a mezzo manifesti pubblici e comunicazioni inserite sul Portale Istituzionale dell'Ente
4. Con successiva Deliberazione di Giunta comunale verrà approvato l'atto di indirizzo per la redazione del Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche, che sarà successivamente sottoposto all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.
5. Dopo l'entrata in vigore copia del presente Regolamento verrà inviato al Corpo Forestale dello Stato, all'Ente Regionale Parco di Veio e al Dipartimento Regionale competente.
6. Le norme nazionali e regionali integreranno il presente Regolamento nelle parti non disciplinate ovvero sostituiranno le parti eventualmente in contrasto;

Art. 75 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera di approvazione.